



News per i Clienti dello studio

Ai gentili clienti
Loro sedi

Abrogata la Tassa annuale sulle imbarcazioni

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, per effetto delle novità apportate dalla Legge di stabilità 2016, a decorrere dal 01.01.2016, i **proprietari di imbarcazioni non saranno più tenuto al versamento della tassa annuale sulle unità da diporto**. A titolo informativo si segnala che la tassa annuale di cui trattasi – il cui versamento si sarebbe dovuto effettuare entro il 31 maggio di ciascun anno – era stabilita nella **misura fissa annuale** di: *i) 870 euro* per le unità con scafo di lunghezza **da 14,01 a 17 metri**; *ii) 1.300 euro* per le unità con scafo di lunghezza **da 17,01 a 20 metri**; *iii) 4.400 euro* per le unità con scafo di lunghezza **da 20,01 a 24 metri**; *iv) 7.800 euro* per le unità con scafo di lunghezza **da 24,01 a 34 metri**; *v) 12.500 euro* per le unità con scafo di lunghezza **da 34,01 a 44 metri**; *vi) 16.000 euro* per le unità con scafo di lunghezza **da 44,01 a 54 metri**; *vii) 21.500 euro* per le unità con scafo di lunghezza **da 54,01 a 64 metri**; *viii) 25.000 euro* per le unità con scafo di lunghezza **superiore a 64 metri**. Pertanto, il **soggetto che alla data del 1 maggio 2016 risulta essere proprietario** o titolare di un altro diritto reale sull'imbarcazione, ovvero **detentore della stessa in virtù di un contratto di locazione** (anche finanziaria) **di durata superiore all'anno, non dovrà più effettuare** (entro il prossimo 31 maggio 2016) alcun **versamento della tassa in argomento** a prescindere dalla tipologia di imbarcazione detenuta.

Premessa

La legge di stabilità 2016 ha abrogato, a decorrere dal 01.01.2016, **la tassa annuale sulle unità da diporto** prescritta dall'art. 16, co. 2 del DL 201/2011 secondo la quale il **contribuente**

proprietario di navi da diporto, ovvero di imbarcazioni da diporto, era tenuto al pagamento di una tassa annuale:

- **che variava a seconda della lunghezza dell'imbarcazione;**
- **il cui versamento si sarebbe dovuto effettuare entro il 31 maggio di ciascun anno ed è riferito al periodo 1 maggio – 30 aprile dell'anno successivo.**

OSSERVA

Pertanto, il **soggetto che alla data del 1 maggio 2016 risulta essere proprietario** o titolare di un altro diritto reale sull'imbarcazione, ovvero **detentore della stessa in virtù di un contratto di locazione** (anche finanziaria) **di durata superiore all'anno, non dovrà più effettuare (entro il prossimo 31 maggio 2016) alcun versamento della tassa in argomento** a prescindere dalla tipologia di imbarcazione detenuta.

Soggetti tenuti al pagamento della tassa annuale sulle imbarcazioni

A titolo informativo si ricorda che la tassa in esame trovava applicazione per le imbarcazioni possedute o detenute da soggetti residenti nel territorio dello stato a prescindere del Paese di immatricolazione dell'imbarcazione.

Tabella di sintesi: soggetti tenuti al pagamento della tassa

I proprietari

Gli usufruttuari

Gli acquirenti con patto di riservato dominio

Gli utilizzatori a titolo di locazione anche finanziaria, per la durata della stessa, residenti nel territorio dello Stato

Le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, che posseggano, o ai quali sia attribuibile il possesso di unità da diporto

Risultavano altresì tenuti al pagamento della **tassa in commento anche:**

- **i soggetti che utilizzavano l'imbarcazione sulla base di un contratto di locazione o di locazione finanziaria, anche se di breve durata.**
- **il noleggiatore, ovvero colui che prende a noleggio l'imbarcazione (C.M. n.16/E del 25 maggio 2012).**

La tassa non si sarebbe dovuta applicare, invece, ai soggetti (persone fisiche) non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia possessori di unità da diporto (sempre che il loro

possesso non fosse stato attribuibile a soggetti residenti in Italia) e ciò **anche nel caso in cui l'imbarcazione risultasse immatricolata nei registri Italiani.**

Imbarcazioni soggette alla tassa annuale sulle imbarcazioni

Risultavano essere assoggettate al tributo in parola tutte le unità da diporto di lunghezza superiore a 14 metri. A tale fine, **si intende come unità da diporto** (art. 3 lettera a), del D.Lgs 18 luglio 2005 n. 171 Codice della nautica da diporto) **ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto.**

Definizioni estrapolate dall'art. 3 del Codice della nautica da diporto	
Unità da diporto	Si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
Nave da diporto	Si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate en/iso/dis 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.
Imbarcazione da diporto	Si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate en/iso/dis 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.
Natante da diporto	Si intende ogni unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate en/iso/dis 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.

Misura della tassa annuale sulle imbarcazioni

La tassa annuale sulle imbarcazioni **risultava dovuta nei seguenti importi.**

MISURA DELLA TASSA ANNUALE SULLE IMBARCAZIONI	
LUNGHEZZA DELLO SCAFO	IMPORTO
Fino a 14 metri	Euro 0
Da 14,01 a 17 metri	Euro 870
Da 17,01 a 20 metri	Euro 1.300
Da 20,01 a 24 metri	Euro 4.400
Da 24,01 a 34 metri	Euro 7.800
Da 34,01 a 44 metri	Euro 12.500
Da 44,01 a 54 metri	Euro 16.000
Da 54,01 a 64 metri	Euro 21.500
Superiore a 64 metri	Euro 25.000

Per espressa previsione normativa, **la tassa in argomento era ridotta in misura proporzionale in relazione alla anzianità dell'imbarcazione.**

Anzianità dell'unità di diporto	Percentuale di sconto
5	15%
10	30%
15	45%

OSSERVA

Il legislatore aveva altresì previsto che la tassa fosse **ridotta alla metà per le unità a vela con motore ausiliario il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0.5**

Il legislatore aveva previsto, inoltre, alcuni **casi di esclusione dal pagamento della tassa in commento.**

Imbarcazioni escluse dalla tassa in commento

Le **unità di proprietà o in uso allo Stato** e ad altri enti pubblici.

Imbarcazioni **obbligatorie di salvataggio.**

I **battelli di servizio** (compresi i tender), purché rechino l'indicazione delle unità da diporto al cui servizio sono posti.

Unità in uso a persone con handicap ovvero, affette da patologie che richiedano l'utilizzo permanente delle medesime.

Le **unità possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato** esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.

Le **unità nuove con targa di prova**, nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o del distributore.

Le **unità usate ritirate dai medesimi cantieri** o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto, ivi comprese **le unità da diporto provenienti da permuta con unità nuove (C.M. 16/E del 30 maggio 2012).**

Per le **unità che siano rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza** dell'utilizzatore.

La tassa non era altresì **dovuta con riferimento alle unità da diporto:**

→ **che costituivano beni strumentali di aziende di locazione e noleggio;**

→ **utilizzate per lo svolgimento delle attività commerciali** espressamente indicate all'art. 2 del D.Lgs. n. 171 del 2005.

Tabella di sintesi: Imbarcazioni utilizzate ai fini commerciali ed in quanto tali escluse dalla tassa

Unità da diporto **oggetto di contratti di locazione e noleggio** (in tal caso l'imposta è pagata dall'utilizzatore della stessa).

Unità da diporto utilizzata per **l'insegnamento professionale della navigazione da diporto.**

Unità da diporto utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo.

OSSERVA

Infine, per favorire lo sviluppo della nautica da diporto, il legislatore aveva previsto che **la tassa non si applicasse alle unità da diporto per il primo anno dalla prima immatricolazione.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti